

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

35401/07

UDIENZA PUBBLICA

DEL 20/06/2007

SENTENZA

N. 01870 /2007



Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. DE MAIO GUIDO	PRESIDENTE	
1.Dott.TERESI ALFREDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.MARMO MARGHERITA	"	N. 005282/2007
3.Dott.IANNIELLO ANTONIO	"	
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) PESCHIULLI ANTONIO

N. IL 04/09/1940

avverso SENTENZA del 23/10/2006

CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

IANNIELLO ANTONIO

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Panacantando Guglielmo

che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit i difensori Avv. Gasano Francesco d'Acosta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 ottobre 2006, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la decisione del locale Tribunale – sezione distaccata di Gallipoli – con la quale in data 7 giugno 2005 Antonio Peschiulli era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda (pena sospesa subordinatamente alla demolizioni dei manufatti abusivi), essendo stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 44, comma 1°, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per avere eseguito in Gallipoli, loc. L'Ariò (come accertato in data 30 aprile 2003, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico), una strada delle dimensioni di mt. 80 per 3, un piazzale avente le dimensioni di mt. 20 per 15, il tutto con apporto di materiale tufaceo e roccioso nonché una recinzione in muratura della lunghezza di mt. 14 con due pilastri ai lati di una apertura in funzione di ingresso. Contestualmente il Tribunale aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 44, comma 1. lett. b) del medesimo D.P.R., essendo il reato estinto per intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendone:

1 – il difetto di motivazione in ordine alla qualità delle opere eseguite: si tratterebbe di opere di manutenzione ordinaria: un sentiero, il riempimento di alcune buche e il rifacimento di un muro preesistente e fatiscente, così come risultante dalle fotografie in atti.

2 – la violazione di legge e il difetto di motivazione, avendo i giudici valutato le opere come compiute in zona soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, di fatto inesistente e avendo disatteso il fatto che il ricorrente aveva ottenuto nell'ambito della sanatoria di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 7 aprile 2004, la valutazione del Dirigente della Sovrintendenza di Bari e del



dirigente U.T.C. che l'opera non produceva alcun impatto ambientale negativo.

L'argomento così esposto è stato sviluppato attraverso la proposizione di numerosi motivi, richiamanti la disciplina della possibilità di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria prima e dopo il D.P.R. 22 gennaio 2004 n. 42, la normativa di cui alla L.R. pugliese n. 20 del 2001, quanto all'organo competente in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nonché la possibilità di inserimento della procedura relativa nell'ambito di quella riferibile alla concessione edilizia, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/01.

Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

All'udienza del 20 giugno 2007, le parti presenti hanno concluso come indicato in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Aderendo all'invito di visionare le fotografie in atti relative alle opere ritenute abusive, formulato presumibilmente ai sensi del nuovo testo della lett. e) del primo comma dell'art. 606 c.p.p., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, il Collegio non condivide la sicurezza dell'imputato nel valutarle come mero riempimento di alcune buche e rifacimento di un muro preesistente.

Esse mostrano infatti un sentiero della larghezza di alcuni metri ed un piazzale costruiti con materiale tufaceo e roccioso e la parte di una recinzione in muratura con pilastri a delimitare l'ingresso, che i giudici di merito con una valutazione in fatto non censurabile in questa sede di legittimità in quanto non manifestamente illogica o contraddetta dalle foto, hanno qualificato nei termini indicati nel capo di imputazione.

Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.



Quanto agli altri motivi, sostanzialmente il ricorrente sostiene che comunque una sorta di autorizzazione paesaggistica o comunque una valutazione di non incidenza delle opere sull'ambiente sarebbe stata formulata legittimamente in sede di permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in data 7 aprile 2004.

A tale deduzione devesi anzitutto obbiettare che la valutazione relativa alla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 e 149 del D.P.R. 22 gennaio 2004 n. 42 (e prima ancora ai sensi degli art. 151 e 152 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490), compete in sede di verifica dell'eventuale ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 181 del medesimo D.P.R. (e prima dell'art. 163 del D.Lgs. citato) all'autorità giudiziaria penale e non è condizionata dall'eventuale opinione diversa dell'autorità amministrativa.

Nel caso di specie, le caratteristiche evidenziate dell'opera sostengono adeguatamente la valutazione operata dai giudici di merito di manufatti oggettivamente non irrilevanti e idonee a compromettere l'ambiente alterando lo stato dei luoghi e pertanto di ricorrenza di una ipotesi che rendeva necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica, in quanto le opere insistono in area con vincolo ambientale (pacificamente relativo e non assoluto).

Sostiene peraltro il ricorrente che all'epoca dei fatti era possibile ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, vietata solo col successivo D.P.R. n. 42/04 (entrato in vigore il 1° maggio 2004, ai sensi dell'art. 183, comma 7° dello stesso, pertanto successivamente al permesso di costruire in sanatoria del 7 aprile 2004) e che questa era sostanzialmente rinvenibile, nel caso in esame, nella partecipazione al procedimento per la concessione di un permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/01 della Soprintendenza di Bari, che aveva espresso parere favorevole dal punto di vista ambientale nonché nel conseguente provvedimento del dirigente del



Comune, che era stato investito anche della qualità di sub delegato dalla Regione, ex art. 20 della legge regionale n. 20/2001, per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 151 del D. Lgs. n. 490/99.

L'assunto è infondato.

Come ricordato nello stesso ricorso, seppure antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 42 del 2004, non vigesse un divieto esplicito di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, siffatta autorizzazione successiva era ritenuta prevalentemente non determinare l'estinzione del reato ambientale, ma unicamente l'esclusione dell'ordine giudiziale di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in ragione della natura sostanzialmente amministrativa di tale ordine.

Inoltre e comunque, il parere favorevole dell'autorità ambientale nell'ambito del procedimento relativo al permesso di costruire preventivo o successivo non è ritenuto equiparabile alla autorizzazione paesaggistica, per la diversità di funzione e di procedura anche dal punto di vista delle autorità coinvolte.

Rilevato infine, coi giudici di merito, che il ricorrente non ha ritenuto di proporre domanda relativa al c.d. minicondono ambientale, introdotto dall'art. 1, comma 37° della legge 15 dicembre 2004 n. 308, nel termine perentorio ivi indicato, il ricorso va respinto sulla base delle considerazioni svolte, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 20 giugno 2007

Il Consigliere relatore

Il Presidente

